

**Verbale n. 7**  
Seduta del 4 marzo 2014

Il giorno 4 marzo 2014 alle ore 14.30 si è riunita presso la sede dell'Assemblea Legislativa in Bologna Viale A. Moro n. 50, la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, convocata con nota prot. n. 8191 del 26 febbraio 2014.

Partecipano alla seduta i Consiglieri:

Cognome e nome	Qualifica	Gruppo	Voto	
LOMBARDI Marco	Presidente	Forza Italia - PDL	4	presente
FILIPPI Fabio	Vicepresidente	Forza Italia - PDL	1	presente
VECCHI Luciano	Vicepresidente	Partito Democratico	4	presente
BARBATI Liana	Componente	Italia dei Valori - Lista Di Pietro	2	assente
BARBIERI Marco	Componente	Partito Democratico	2	presente
BIGNAMI Galeazzo	Componente	Forza Italia - PDL	3	presente
BONACCINI Stefano	Componente	Partito Democratico	2	assente
CAVALLI Stefano	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	1	presente
DEFRANCESCHI Andrea	Componente	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	1	assente
FERRARI Gabriele	Componente	Partito Democratico	2	presente
GRILLINI Franco	Componente	Gruppo Misto	3	presente
MALAGUTI Mauro	Componente	Gruppo Misto	1	presente
MANFREDINI Mauro	Componente	Lega Nord Padania Emilia e Romagna	3	presente
MAZZOTTI Mario	Componente	Partito Democratico	2	presente
MONARI Marco	Componente	Partito Democratico	3	presente
MONTANARI Roberto	Componente	Partito Democratico	2	presente
MORICONI Rita	Componente	Partito Democratico	2	assente
MUMOLO Antonio	Componente	Partito Democratico	2	presente
NALDI Gian Guido	Componente	Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi	2	assente
NOE' Silvia	Componente	UDC - Unione di Centro	1	assente
PARIANI Anna	Componente	Partito Democratico	3	assente
POLLASTRI Andrea	Componente	Forza Italia - PDL	2	assente
SCONCIAFORNI Roberto	Componente	Federazione della Sinistra	2	assente

La consigliera Monica DONINI sostituisce il consigliere Sconciaforni, la consigliera Roberta MORI sostituisce la consigliera Pariani.

E' presente in videoconferenza dall'Ufficio RER di Bruxelles l'Esperto regionale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE dott. Giorgio PERINI.

Hanno partecipato ai lavori della Commissione: Pulacchini (Direzione gen. Attività produttive, Commercio, Turismo), Badiello (Resp. Serv. Collegamento con gli organi dell'Unione europea a Bruxelles), Ricciardelli (Resp. Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi GR), Bastianin (Serv. Affari legislativi e qualità dei processi normativi GR), Attili e Zappata (Serv. Segreteria e affari legislativi AL), Veronese (Resp. Serv. Coordinamento Commissioni assembleari), Coda (Serv. Documentazione, Europa, Cittadinanza), Scandaletti (Serv. Servizio informazione e comunicazione istituzionale AL).

Presiede la seduta: Marco LOMBARDI

Assiste la Segretaria: Claudia Cattoli

Resocontista: Maria Giovanna Mengozzi

Il presidente **LOMBARDI** dichiara aperta la seduta.

*Sono presenti i consiglieri Barbieri, Bignami, Cavalli, Donini, Ferrari, Filippi, Grillini, Malaguti, Mazzotti, Monari, Montanari, Mori, Mumolo, Vecchi.*

- **Audizione** del dott. Giorgio Perini (Esperto regionale, Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE) sul percorso di modernizzazione degli aiuti di Stato nell'Unione europea e del dott. Donato Pulacchini (Direzione generale Attività produttive, Commercio, Turismo) sulla proposta di Regolamento generale di esenzione per categoria

Il presidente **LOMBARDI** ringrazia il dott. Perini, esperto di ITALRAP, per la partecipazione alla seduta odierna, che permette alla Commissione di approfondire una materia molto rilevante e complessa già nella fase di definizione della disciplina europea. Sottolinea come l'audizione sul tema degli aiuti di Stato, con particolare riguardo alle novità che si vanno delineando in relazione alla programmazione 2014-2020, segue le informazioni già svolte in materia di fondi strutturali, PAC e fondi a finanziamento diretto ed è parte integrante dei lavori preparatori della sessione comunitaria regionale 2014.

Il dott. **PERINI** (Esperto regionale ITALRAP) svolge il seguente intervento:

“Sono io che ringrazio voi per questo invito.

Sarei stato felice di raggiungervi a Bologna, ma è prevista in concomitanza una riunione multilaterale Stati membri - Commissione europea sulle future regole per gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione per il periodo 2014-2020, nell'intersezione con i fondi strutturali da un lato e con Horizon 2020 dall'altro. Quindi abbiamo optato per il collegamento in videoconferenza, così questa mattina ho potuto partecipare alla riunione, sulla quale magari vi darò qualche piccolo dettaglio nel corso del mio intervento, che intenderei svolgere con una breve introduzione generale, per distinguere le procedure di infrazione dalle procedure in materia di aiuti di Stato. Farei poi un passaggio sulla distinzione tra fase discendente e fase ascendente in materia di aiuti di Stato, distinguendo nella fase discendente la fase cosiddetta fisiologica e la fase patologica. Infine passerei alla fase ascendente, propriamente al processo di modernizzazione del sistema di controllo degli aiuti di Stato, a ciò che è già successo in questo ambito e a ciò che succederà ancora, in maniera piuttosto accelerata, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ossia tendenzialmente entro il primo semestre 2014.

Anticipo che l'ottica è quella di avere il set di regole sugli aiuti di Stato completato e in vigore entro il 1° luglio 2014, regole destinate a restare vigenti per tutto il periodo 2014-2020. Sull'iter si registra già qualche ritardo: la Commissione, avviando il processo di modernizzazione a maggio 2012, ipotizzava infatti che al 1° gennaio 2014 avremmo avuto il set di regole nuove, cosa che purtroppo per una serie di circostanze non è stata possibile.

Inizio da una breve distinzione tra procedure vere e proprie di infrazione e procedure in materia di aiuti di Stato.

Le procedure di infrazione, come noto, sono caratterizzate dalle seguenti fasi: si comincia con la messa in mora, si continua col parere motivato e poi, se non si riesce a risolvere la cosa a questo livello, si passa alla fase davanti alla Corte di giustizia, con il rischio di sanzioni per lo Stato membro. Laddove queste sanzioni si colleghino poi ad infrazioni per le quali sia possibile individuare la responsabilità, per esempio, delle Regioni - tutte, alcune, una soltanto -, lo Stato ha la facoltà di rivalsa verso queste ultime. Questo principio risale alla legge europea del 2007 ed è comunque ormai in vigore da tempo, anche se francamente finora non è mai stato attuato. Per completezza, aggiungo che recentemente le procedure di infrazione hanno una fase preliminare nuova, che non esisteva fino poco tempo fa, i cosiddetti *EU Pilot*. Si tratta praticamente di una fase di pre-infrazione nella quale la Commissione dialoga informalmente con lo Stato membro, anticipa quali potrebbero essere gli argomenti dell'infrazione e se lo Stato membro è in grado di chiarire i dubbi della Commissione in questa fase procedimentale si risolve tutto all'origine, senza formalizzare nulla.

Ben diversa è la procedura in materia di aiuti di Stato.

E' diversa innanzitutto perché in materia di aiuti di Stato c'è la competenza esclusiva a carico della Commissione europea. Quindi gli Stati membri hanno, per così dire, delegato, ceduto tutta la loro sovranità in materia di aiuti di Stato alla Commissione. Questo significa fondamentalmente che l'onere della prova è ribaltato, cioè la Commissione europea non ha bisogno di seguire, in materia di aiuti di Stato, tutte le fasi tipiche della procedura di infrazione (messa in mora, parere motivato, citazione dello Stato membro in Corte).

Nelle procedure di infrazione solo alla fine di quest'ultimo processo, indubbiamente piuttosto lungo (di norma richiede qualche anno), c'è il rischio della sanzione a carico dello Stato membro. In materia di aiuti di Stato, invece, tutto questo non occorre: c'è la sovranità assoluta della Commissione, dunque la Commissione può autonomamente assumere una decisione che qualifica un determinato aiuto di Stato come illegale, incompatibile e ordinarne direttamente il recupero presso il beneficiario - purtroppo sui nostri tavoli abbiamo molti di questi casi - e lo Stato membro è immediatamente obbligato a procedere al recupero presso il beneficiario.

E' vero che a un certo punto una procedura di aiuti di Stato può confluire in una procedura di infrazione. Ciò avviene in un caso estremo (purtroppo anche questo verificatosi concretamente e tutt'ora sui nostri tavoli), ovvero quando c'è già una decisione della Commissione che qualifica un determinato intervento pubblico come aiuto di Stato illegale, incompatibile, che va recuperato e lo Stato membro non riesce, per ragioni che possono essere le più varie, anche di difficoltà oggettiva - ne cito una per tutte, il problema dei ricorsi davanti al giudice nazionale, in particolare davanti al giudice amministrativo - ad ottemperare all'ordine di recupero degli aiuti presso i beneficiari.

In questa fattispecie, si produce effettivamente il rischio che la Commissione porti quello Stato membro davanti alla Corte di giustizia e chieda a quest'ultima di comminare delle sanzioni forfettarie allo Stato membro. A questo punto, credo sia chiaro che c'è una distinzione tra la sanzione forfettaria nel caso della procedura di infrazione propriamente detta - lo Stato, ad esempio, non ha trasposto correttamente una direttiva europea, non si è messo in regola nonostante tutte le

fasi preliminari della procedura di infrazione: la Commissione porta lo Stato membro davanti alla Corte e c'è una sanzione forfettaria a carico dello Stato membro - e la sanzione nel caso di aiuti di Stato illegittimi.

Nel caso degli aiuti di Stato, se si arriva a un punto come quello che rappresentavo poc'anzi, c'è una doppia sanzione: da un lato, la sanzione forfettaria a carico dello Stato membro per non aver ottemperato all'ordine di recupero degli aiuti nei confronti dei beneficiari; dall'altro lato, rimane in piedi l'obbligo di recuperare fino all'ultimo euro gli aiuti incompatibili dati ai beneficiari. Quindi, da un certo punto di vista, si tratta di un doppio danno.

Per rendere chiari quali possano essere le difficoltà di recupero, occorre fare una distinzione tra aiuti individuali, nei quali abbiamo un'impresa singola beneficiaria di un certo aiuto - e il recupero è più semplice - e regimi di aiuto, ad esempio di carattere fiscale, dati a centinaia, migliaia, se non decine di migliaia di piccole e medie e micro imprese, rispetto ai quali il recupero presso tutti i beneficiari, a fronte della rilevata non rispondenza alle regole da parte della Commissione, diventa un incubo (e di questi incubi ne abbiamo qualcuno sui nostri tavoli).

Se non ci sono domande su questa parte, chiuderei il prologo su procedure di infrazione e procedure in materia di aiuto di Stato e passerei ad un veloce *excursus* della fasce discendente in materia di aiuti di Stato.

Contrariamente all'ambito delle procedure di infrazione, in materia di aiuti di Stato c'è anche una fase fisiologica. Per fase fisiologica si intendono quegli aiuti messi in atto nel rispetto delle regole che la Commissione ha fissato.

Fondamentalmente, li suddividiamo in tre grandi categorie: gli aiuti a titolo del cosiddetto *de minimis*, che sono quegli aiuti inferiori ai 200 mila euro per impresa nell'arco di tre esercizi finanziari e che per convenzione vengono considerati come non configurabili quali aiuti di Stato, benché la Commissione sia consapevole che il ragionamento è un po' forzato e che si tratta puramente di una convenzione; i cosiddetti aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica preventiva, oggetto del Regolamento generale di esenzione per categoria, denominato dai tecnici di settore GBER; gli aiuti di Stato ancora soggetti ad obbligo di notifica preventiva, che quindi devono essere notificati e per i quali bisogna attendere l'autorizzazione della Commissione prima di metterli in atto. Ripeto, tutta questa fase della fisiologia degli aiuti di Stato non trova nessun corrispettivo nel settore delle procedure di infrazione.

Poi c'è la fase patologica degli aiuti di Stato. Qui siamo in una procedura nella quale troviamo molti parallelismi rispetto alle procedure di infrazione vere e proprie.

I casi patologici incominciano normalmente in virtù di denunce presentate alla Commissione, ad esempio da parte di un concorrente di un'impresa, di un'associazione della società civile o di un ente locale. La Commissione riceve una denuncia su un ipotetico aiuto di Stato illegale, incompatibile e comincia un'indagine. C'è anche la possibilità che la Commissione si attivi autonomamente, per esempio a fronte di notizie di stampa. La Commissione europea segue con molta attenzione le notizie di stampa e quando viene data particolare rilevanza a determinati interventi (cito Alitalia) è evidente che non c'è bisogno che arrivino denunce, ma la Commissione, sulla base di quello che legge sulla stampa nazionale e internazionale avvia un caso, almeno preliminare,

per capire cosa sta succedendo, se ciò che sta succedendo è o sembra essere in linea con le regole in materia di aiuti di Stato o se c'è un rischio che non sia così. Questi casi, che incominciano una fase patologica, possono poi sfociare, non è detto che succeda, in un procedimento formale. Questa è una fase che somiglia a quella degli *EU Pilot* nelle infrazioni: c'è una fase preliminare, informale di dialogo tra la Commissione e lo Stato membro; se questa prima fase informale non chiarisce i dubbi della Commissione si passa alla fase successiva, la procedura di indagine formale in materia di aiuti di Stato, che a sua volta può confluire poi in una decisione definitiva della Commissione che giudica quegli aiuti o parte di essi illegali e incompatibili e si ritorna al caso che vi avevo fatto prima, dell'obbligo di recupero presso il beneficiario.”

Il presidente **LOMBARDI** domanda un esempio di aiuti esenti e non soggetti a notifica preventiva.

Dott. **PERINI**:

“La risposta dovrebbe essere leggermente diversa a seconda che sia fornita sulla base delle ultime regole ancora in vigore e risalenti al periodo 2007-2013, oppure in rapporto alle nuove regole 2014-2020. Preferisco dare subito la risposta nell'ottica futura, quindi 2014-2020 e in questo mi trovo però quasi ad anticipare qualcosa che avrei detto più avanti.

Siccome l'intenzione della Commissione è quella di ampliare, per quanto possibile, lo spazio di autonomia, di delega agli Stati membri circa l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, il futuro è soprattutto distinto tra soglie in valore assoluto dell'aiuto, che fanno scattare l'obbligo di notifica preventiva.

In altri termini, nel futuro non ci saranno tanto categorie esentate dall'obbligo di notifica e altre categorie che esentate non sono: piuttosto, tutte le categorie di aiuti (ad esempio, aiuto ambientale, alle PMI, a finalità regionale, alla formazione o all'occupazione) saranno allo stesso tempo esentate dall'obbligo di notifica se restano sotto determinate soglie quantitative, differenziate per ciascuna categoria, e se rispecchiano i criteri fissati dalla Commissione in quello che oggi è il Regolamento generale di esenzione per categoria (il Regolamento 800), e che in futuro sarà il nuovo Regolamento.

Le stesse tipologie di aiuto di Stato, se superano queste soglie - gli aiuti diventano progressivamente più importanti e comportano un rischio maggiore di incidenza sugli scambi e di influenza sulla concorrenza intracomunitaria -, saranno soggette all'obbligo di notifica alla Commissione e si dovrà attendere l'autorizzazione di quest'ultima prima di metterle in atto.

Passerei ora ad illustrare la fase ascendente, ovvero il *focus* del nostro incontro di oggi. Fase ascendente, sottolineo, peculiare degli aiuti di Stato. Evidentemente non c'è, nel campo delle procedure di infrazione vere e proprie una fase ascendente, perché non esistono regole, se non quelle puramente procedurali. Invece, in materia di aiuti di Stato, esiste tutta una serie di regole di merito, in larga misura approvate dalla Commissione stessa.

Occorre fare una distinzione: la quasi totalità delle norme in materia di aiuti di Stato è ancora una volta competenza esclusiva della Commissione, a parte i

cosiddetti Regolamenti di procedura e di abilitazione - sui quali eventualmente poi posso farvi un *flash* – di competenza del Consiglio europeo. Questo non significa che la Commissione decida nel chiuso delle proprie stanze: il fatto che sia in corso in questo momento una consultazione multilaterale della Commissione con gli Stati membri sulle future linee guida sugli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione dimostra che il dialogo con gli Stati membri esiste. Tuttavia, francamente, va anche detto che la Commissione “ha il coltello dalla parte del manico”. Mentre al Consiglio europeo un’efficace azione di *lobbying* istituzionale tra gli Stati membri ha delle notevoli possibilità di successo, in materia di aiuti di Stato la Commissione, dopo aver ascoltato gli Stati membri potrebbe anche continuare - e talvolta lo fa - tranquillamente per la propria strada, non ascoltando quasi nessuno.

Questo è successo concretamente in talune situazioni; gli Stati membri se ne sono accorti e hanno tentato di introdurre dei correttivi. Correttivo informale è, in particolare, quello di mettere in atto ancora una volta consultazioni informali tra Stati membri, per verificare quali possano essere gli interessi comuni per far fronte unica davanti alla Commissione. L’obiettivo è andare in 7, 8, 10 Stati membri su 28 di fronte alla Commissione con una posizione, che è quasi una posizione fotocopia. Soprattutto se questi sono gli Stati che pesano, ecco che si riesce a far accogliere la propria posizione da parte della Commissione. Altrimenti, se una posizione viene portata da un solo Stato membro o da un numero ridotto di Stati membri, non ha alcuna *chance* di passare.

Questo lo dico anche in un’ottica diversa, nell’ottica di auspicare che si possa sempre arrivare, attraverso una procedura di coordinamento nazionale, a posizioni nazionali coordinate, forti, sintetiche, chiare, da opporre alla Commissione europea. Abbiamo detto già che la posizione di un solo Stato membro non ha alcuna *chance* di passare davanti alla Commissione: se ci troviamo in una situazione ancora più difficile, perché non abbiamo nemmeno una posizione nazionale coordinata, unica, chiara, forte, sulla quale per esempio poter costruire alleanze con gli altri Stati membri, non abbiamo alcuna *chance* che questa passi.

La modernizzazione degli aiuti di Stato è un’iniziativa avviata dal Vicepresidente della Commissione europea Almunia a maggio 2012 e prevede la revisione di tutte le regole in materia di aiuti di Stato per il periodo 2014-2020. Una parte di questo lavoro è già stato fatto, una parte è ancora in corso. Cito rapidamente gli atti già stati approvati dalla Commissione in questo processo di modernizzazione, magari con qualche piccolo *flash*, per poi passare alle basi giuridiche, ancora in corso di approvazione e oggetto di discussione con gli Stati membri, che saranno adottate prossimamente.

Tra le norme già approvate sono compresi i due Regolamenti di procedura e di abilitazione.

Il Regolamento di procedura è stato modificato proprio per tener conto del maggiore spazio autonomo di manovra in capo agli Stati membri in questa materia dal 1° luglio 2014 in poi. Quindi è prevista una serie di meccanismi volti ad ampliare le capacità di azione della Commissione nel controllare l’operato degli Stati membri. Gli strumenti sono innanzitutto quelli di una maggiore

strutturazione delle denunce per presunti aiuti di Stato illegali e incompatibili: quindi un procedimento molto più strutturato di quanto non fosse finora.

I cosiddetti strumenti di investigazione del mercato prevedono la possibilità per la Commissione di non limitarsi, com'è stato finora, a mantenere il dialogo con le sole autorità pubbliche degli Stati membri, ma, quando ritenesse le informazioni insufficienti, di chiederle anche alle imprese che operano nel settore oggetto di una determinata indagine.

L'ultimo aspetto è quello di una collaborazione rafforzata tra Commissione europea e giudici nazionali, perché, come già evidenziato, capita che le decisioni dei giudici nazionali non tengano sufficientemente conto delle norme comunitarie. La Commissione, preoccupandosi che a fronte di una maggiore autonomia degli Stati membri anche i giudici nazionali possano adottare determinazioni non in linea con le regole stabilite dalla stessa, vuole rafforzare la sua possibilità di intervento verso i giudici nazionali, quando decidono in materia di aiuti di Stato. Il Regolamento di abilitazione non fa altro che determinare le categorie di aiuti esentabili dall'obbligo di notifica preventiva, categorie per le quali la Commissione è chiamata poi a fissare le regole nell'ambito del Regolamento generale di esenzione per categoria.

Tra le norme di merito già adottate, innanzitutto c'è il nuovo Regolamento sul *de minimis*. Sulla soglia del *de minimis*, i famosi 200 mila euro, sono emerse posizioni diverse da parte degli Stati membri: da quelli che volevano tenere la soglia fissa a 200 mila euro, a quelli che volevano aumentarla ad almeno 500 mila euro, possibilmente anche di più. Come già sapete, la nostra posizione italiana è stata quella di restare a 200 mila euro ed è ciò che è accaduto. Evidentemente non per cattiveria verso le nostre imprese, ma per la responsabile percezione che non abbiamo il "volume di fuoco", con le nostre finanze pubbliche, per fare quello che Germania o Francia fanno nei confronti delle loro imprese. Pertanto, delle regole un po' lassiste, che consentissero di intervenire fino a 500 mila euro per singola impresa in tre anni, quasi senza rispettare nessun'altra regola (qualche regola sappiamo che c'è anche nel *de minimis*, ma sono veramente minime), ci avrebbero esposto a una concorrenza, rispetto a Stati membri più forti del nostro, indubbiamente preoccupante.

Sono stati approvati nuovi orientamenti per gli aiuti di Stato al capitale di rischio. Questi orientamenti sono abbastanza complessi da sintetizzare in questa sede, ma a nostro avviso sono molto importanti.

Come detto, tutte queste categorie si intersecano con il nuovo Regolamento generale di esenzione e infatti anche la partecipazione al capitale di rischio delle imprese sarà tendenzialmente esentata, se vengono confermate le bozze che conosciamo oggi, dall'obbligo di notifica preventiva fino a 15 milioni di euro per singola impresa. Stiamo tuttavia parlando di partecipazione al capitale di rischio. Sottolineo un aspetto: non è possibile che il soggetto pubblico scelga l'impresa nel capitale della quale vuole partecipare; occorrono degli intermediari, per esempio fondi di investimento. Quindi le misure di aiuto di Stato, sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, ancorché generosissime e interessantissime, possono essere attuate solo sotto forma di sostegno a fondi di investimento con partecipazione pubblica, o sotto forma di aiuto fiscale a finanziatori privati che contribuiscono a questi fondi, non certo con partecipazione diretta - lo sottolineo -

di soggetti pubblici nel capitale delle imprese, perché questo non rientrerebbe negli orientamenti sulla partecipazione al capitale di rischio. Ciò nonostante, riteniamo che sia uno strumento assolutamente importante.

E' stata poi approvata la comunicazione sullo sviluppo delle reti a banda larga. Non mi soffermo oltre, perché in sostanza non è altro che un aggiornamento e uno sviluppo delle linee guida già esistenti, se non per l'aspetto della neutralità tecnologica e per l'aspetto del *cloud computing*, che stiamo approfondendo, perché in realtà le linee guida sulla banda larga non comprendono per il momento gli interventi di *cloud computing*, ma numerosi Stati membri, e noi fra questi, vorrebbero che in qualche modo anche questa tipologia di intervento venisse inclusa.

Sono state approvate le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato al cinema e all'audiovisivo. Alcune delle nostre Regioni sono particolarmente attive in questo settore e c'è inoltre una norma quadro nazionale in tal senso. Rispetto a queste linee guida, l'unica cosa che mi sento di sottolineare è un aspetto molto utile e peculiare, ovvero la cosiddetta clausola di territorialità della spesa, cioè il poter imporre, in ragione del sostegno pubblico, che una certa percentuale della spesa - che nel caso di specie non solo non è inferiore al 100%, ma è addirittura superiore a questa percentuale - venga effettuata sul territorio dell'ente che ha dato l'aiuto. Se la Regione Emilia-Romagna volesse incentivare un film che si gira sul territorio regionale fornendo 5 milioni di euro, potrebbe in altri termini imporre che venga speso sul proprio territorio il 160% dell'aiuto elargito. E' una norma che si applica solo in questo ambito, non può essere applicata in nessuna altra tipologia di aiuto di Stato.

Molto recentemente, il 20 febbraio scorso, in contemporanea con una riunione del Consiglio competitività, sono stati approvati gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

Sulle linee guida in tema di aeroporti e sull'avvio di nuovi collegamenti aerei siamo abbastanza soddisfatti. Evidentemente il *target* non sono i grandi *Hub* aeroportuali internazionali, che anzi sono esclusi, il *target* è piuttosto quello degli aeroporti regionali medio piccoli. Era difficile ottenere di meglio nelle linee guida, perché c'è una sentenza della Corte di Giustizia europea particolarmente stringente sull'aeroporto di Lipsia, che ha imbrigliato non solo gli Stati membri, ma la Commissione stessa su questi aiuti.

Siamo abbastanza soddisfatti perché c'è la possibilità di intervenire, anche se con modalità e tempistiche che meriterebbero un approfondimento – ovviamente sono disponibile in occasioni future per approfondire su singole tipologie di aiuto, ognuna delle quali meriterebbe un incontro –, sia con aiuti agli investimenti nei piccoli e medi aeroporti, sia addirittura con aiuti al funzionamento di piccoli aeroporti che non possono reggersi soltanto sulle proprie forze, sia infine con incentivi per l'attivazione di nuovi collegamenti aerei, tendenzialmente per i primi tre anni di una certa rotta. (In tutto quel che vi dico c'è un eccesso di semplificazione: tenete conto che ognuna di queste norme ha 30-50 pagine che contengono una serie di criteri, vincoli e limiti, quindi necessariamente semplifico moltissimo in questa sede).

Al Consiglio competitività del 20 febbraio scorso, dunque un'arena nella quale gli Stati membri contano molto di più che nel normale rapporto Stati membri -



Commissione in questa materia, è venuto personalmente il Vicepresidente della Commissione Almunia ad aggiornare i Ministri degli Stati membri sulla situazione della modernizzazione degli aiuti di Stato. Innanzitutto il Vicepresidente Almunia ha annunciato l'intenzione di adottare definitivamente anche le linee guida per i futuri aiuti all'ambiente e soprattutto all'energia entro il prossimo 9 aprile. La stessa cosa vuole fare per gli aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione, oggetto della riunione multilaterale attualmente in corso.

Un *flash* velocissimo su quello che il Vicepresidente Almunia ha ritenuto di sottolineare in relazione a queste tipologie di aiuti di Stato.

Sull'energia ha ritenuto di commentare che il sistema finora in vigore per incentivare soprattutto le fonti rinnovabili ha probabilmente determinato innalzamenti eccessivi dei prezzi dell'energia, situazione che va corretta per il periodo 2014-2020, soprattutto con meccanismi di gara ad evidenza pubblica, che, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, scelgano tra le fonti rinnovabili quelle che comportano la minor spesa di risorse pubbliche. Anticipo che su questo non tutti gli Stati membri sono pienamente d'accordo e nemmeno noi, perché riteniamo che, ove il principio di neutralità tecnologica sia troppo rigoroso, non lasci spazio a una scelta, che riteniamo debba essere invece di competenza degli Stati membri, di mix tecnologico che ciascuno Stato membro vorrebbe mettere in atto. Riteniamo, in sostanza, sia troppo vincolante per gli Stati membri, che non avrebbero più l'autonomia di scegliere il mix tecnologico che preferiscono.

Sulla ricerca il Vicepresidente Almunia ha invece commentato di ritenere che le nuove regole diano maggiore flessibilità, in analogia a quanto accade per la partecipazione al capitale di rischio delle imprese. In particolare, l'elemento nuovo sta nella possibilità ampliata di finanziare le infrastrutture di ricerca, in parallelo a quanto succede nel settore energetico, dove anche si registra una novità assoluta, cioè la possibilità di finanziare le infrastrutture energetiche.

Chiusa questa parentesi sul Consiglio competitività del 20 febbraio, un *flash* sulle norme che devono essere ancora approvate per completare la modernizzazione. Innanzitutto, il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria, sul quale mi soffermo brevemente perché il dott. Pulacchini, dopo di me, ve ne farà una presentazione.

Il Regolamento generale di esenzione porta un'ipotesi di soglia cosiddetta macroeconomica dello 0,01% del PIL, comunque con una soglia minima di 100 milioni di euro, soglia sopra la quale i regimi di aiuto, ancorché abbiano titolo per tutte le altre caratteristiche di essere esentati dall'obbligo di notifica preventiva, per il solo fatto di questa loro dimensione finanziaria diventerebbero soggetti a una forma di notifica alla Commissione, seppur leggermente alleggerita. Su questo ci sono vedute molto diverse da parte degli Stati membri. Peraltro questa soglia serve anche alla Commissione, perché uno degli aspetti nuovi sarà l'introduzione di meccanismi di valutazione *ex post* dell'efficacia della spesa per gli aiuti di Stato, finora inesistenti e in buona sostanza molto più stringenti, in qualche modo mutuati da norme già applicate nel settore dei fondi strutturali.

Su questa soglia macroeconomica ancora una volta l'Italia è favorevole e contrariamente ad altri Stati membri appoggia la proposta della Commissione. La logica è creare una situazione di confrontabilità tra gli interventi degli Stati

membri: non si vorrebbe che Stati membri in grado di permettersi l'intervento, addirittura prima che una regola della Commissione venga adottata, quindi quando è ancora in bozza – parlo della Germania – lo pongano in essere. La Germania ha, per esempio, messo a bilancio su una norma che non esisteva ancora mezzo miliardo di euro. Il fatto che, benché rispondano ai criteri per l'esenzione, dei regimi particolarmente pesanti e significativi dal punto di vista finanziario debbano comunque avere una qualche trasparenza verso la Commissione europea, che si traduce in trasparenza anche verso gli altri Stati membri, al nostro Paese sembra importante e da mantenere.

Ancora, in fase di approvazione sono i nuovi orientamenti sugli aiuti di Stato a salvataggio e ristrutturazione.

Questi ultimi ci interessano perché, malauguratamente, mentre fino a qualche anno fa per ogni dieci casi di aiuto all'investimento ce n'era uno a salvataggio e ristrutturazione, adesso la proporzione è quasi ribaltata: ogni dieci casi di aiuto a salvataggio e ristrutturazione si registrano un paio di aiuti all'investimento, situazione questa dovuta alle ben note ristrettezza di bilancio. L'effetto perverso dello strumento europeo - inteso come insieme di regole, in quanto non esistono fondi europei a disposizione per salvataggio e ristrutturazione, stiamo parlando di regole che vanno osservate per il salvataggio e ristrutturazione con fondi di provenienza diversa – è che possono accedere agli aiuti a salvataggio e ristrutturazione soltanto le imprese che rispettino la definizione di impresa in difficoltà che verrà data dalla Commissione.

Fin qui tutto bene: più larga è la definizione più ampia sarà la platea di imprese che posso aiutare qualora si trovino in difficoltà. L'effetto collaterale è però dato dal fatto che, nel momento in cui un'impresa soddisfa la definizione di impresa in difficoltà, non può più accedere a tutte le altre tipologie di aiuto orizzontale (aiuti agli investimenti, all'occupazione, alla formazione, a finalità regionale, all'ambiente); non può più accedere a nulla, soltanto all'intervento di salvataggio e ristrutturazione.

Pertanto, come si comprenderà, il fatto di calibrare col bilancino la definizione di imprese in difficoltà è fondamentale, perché consente di intervenire con la tipologia di sostegno a salvataggio e ristrutturazione quando sia veramente indispensabile e sia l'unica chance per mantenere in vita quell'impresa. Allo stesso tempo, non deve essere una definizione che includa una platea di imprese troppo vasta, che magari non si sente in difficoltà e non intende chiedere l'intervento per il salvataggio e la ristrutturazione (intervento piuttosto invasivo, soprattutto in caso di ristrutturazione, nei confronti dell'impresa stessa), ma è molto più interessata a beneficiare delle altre tipologie di aiuto orizzontale. Non entro nei particolari dei criteri, ma stiamo facendo una negoziazione multilaterale con gli altro Stati membri e bilaterale con la Commissione per arrivare ad un compromesso su un testo di definizione che consenta di portare a casa i migliori risultati possibili su un fronte e sull'altro; quindi prevedere una possibilità di intervento di salvataggio e ristrutturazione senza escludere una platea troppo ampia di imprese dagli aiuti orizzontali.

Le due grandi tipologie di aiuti di Stato ancora oggetto di negoziazione tra Commissione e Stati membri sono quelle a finalità ambientale ed energetica.

Se leggete la bozza, queste linee guida sono complicatissime. Ciò è voluto dalla Commissione, la quale vuole ampliare il grado di autonomia degli Stati membri, non avendo oltretutto le risorse sufficienti per valutare essa stessa preventivamente una miriade di aiuti individuali e di regimi attivati dai 28 Stati membri, attraverso la delega a questi ultimi. Lo strumento della delega è e sarà sempre di più il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria. La Commissione europea arriva a dire che il 90% del volume degli aiuti nel periodo 2014-2020 dovrebbe essere dato in regime di esenzione dall'obbligo di notifica preventiva, aggiungendo addirittura, in relazione ai regimi già in essere, che magari con piccoli aggiustamenti potrebbero rientrare nel futuro Regolamento di esenzione, che gli Stati membri dovrebbero farsi carico di adeguarli per renderli esentabili. Ciò significa che, a fronte di regole molto più ampie di delega agli Stati membri, si complicano le linee guida che la Commissione applica quando deve valutare un aiuto o un regime notificato dallo Stato membro. La complicazione delle linee guida deve anche svolgere una funzione di deterrente, ossia disincentivare gli Stati membri a notificare.

Le altre due norme che devono ancora essere approvate sono norme molto importanti: la prima è costituita dai criteri per la valutazione *ex post*.

Come dicevo, il maggiore spazio di autonomia riconosciuta agli Stati membri sarà compensato da controlli di tipo diverso, per esempio i controlli *ex post* messi in atto dalla Commissione europea. In certi casi, la Commissione stabilirà essa stessa l'obbligo per gli Stati membri di effettuare precise valutazioni di impatto sui regimi di aiuto messi in atto: le metodologie per la valutazione *ex post* sono indicate dalla Commissione in questo documento. Noi accettiamo la valutazione *ex post*, perché riteniamo che le risorse pubbliche non debbano essere gettate al vento, però chiediamo innanzitutto criteri chiari, certi e confrontabili per tutti gli Stati membri, ma soprattutto osserviamo con un po' di spirito critico il fatto che la Commissione chiama valutazione *ex post* qualcosa che in realtà molto spesso non è tale, ma è una valutazione *in itinere*, che introduce ancora più difficoltà della valutazione *ex post*, proprio perché gli effetti di un certo regime di aiuto di Stato possono non essere ancora rilevati nella loro completezza.

L'altra importante comunicazione che la Commissione adotterà è quella sulla nozione di aiuto di Stato.

Gli Stati membri molto spesso, per esempio con riferimento all'introduzione nel nuovo Regolamento generale di esenzione per categorie di aiuti allo sport, alla cultura, alla conservazione del patrimonio, sono stati critici, ponendo in luce che molto spesso interventi in questi settori non dovrebbero nemmeno configurarsi come aiuti di Stato. La Commissione non nega la fondatezza di questa considerazione; pertanto rinvia alla comunicazione sulla definizione di aiuto di Stato, molto estesa, giacché la bozza ufficiale si compone di una cinquantina di pagine, la quale dovrebbe facilitare gli Stati membri, nella maggiore autonomia di cui disporranno dal 1° luglio 2014 in poi, a fare una sorta di autovalutazione per accertare se l'intervento programmato corre veramente il rischio di configurare un aiuto di Stato, o se, alla luce di questa comunicazione, si può ritenere non sia tale e quindi non sia soggetto a tutte le regole in materia di aiuti di Stato.

In merito agli aiuti a ricerca e sviluppo di cui si parla oggi, preciso che anche in questo caso si tratta di una comunicazione estremamente complessa, che porta

tra le novità principali la possibilità di sostenere anche la realizzazione delle infrastrutture di ricerca, così come il sostegno ai poli di innovazione.

Questi ultimi per il nostro diritto interno possono sembrare qualcosa di non chiaro o utile, ma occorre prestarvi attenzione, perché nei poli di innovazione, nella logica della Commissione, rientrano anche quelli che noi chiamiamo *cluster*, quindi qualcosa di estremamente concreto anche per il nostro mondo d'impresa. Abbiamo molti commenti da fare oggi alla Commissione.

Fondamentale è ricordarne uno, che non è solo un commento, ma una famiglia di commenti: pur consapevoli che molti interventi a vantaggio di ricerca, sviluppo e innovazione potranno essere attuati sempre nel Regolamento generale di esenzione per categoria, tuttavia nel caso si esca da quell'ambito e si passi nell'ambito degli aiuti soggetti ad obbligo di notifica (pensiamo soprattutto a grandi progetti di ricerca individuali, portati avanti ad esempio da grandi imprese, magari in collaborazione con PMI, il che comporta un notevole indotto e un notevole valore aggiunto per le PMI) sottolineiamo che occorre veramente semplificazione.

Occorre quindi, innanzitutto, che gli oneri amministrativi siano limitati, che le regole siano estremamente chiare, ma soprattutto che ci sia un allineamento pressoché totale tra le norme della politica di coesione (Fondi strutturali 2014-2020, programma Horizon 2020, ricerca 2014-2020) e qualsiasi intervento fatto con fondi provenienti da altre fonti. Ciò soprattutto nell'ottica della complementarietà di questi fondi e molto di più che nel periodo di programmazione 2007-2013. E' già previsto che, a fronte dello stesso programma di ricerca, possano essere impiegati in quote diverse fondi direttamente allocati dalla Commissione su Horizon 2020, risorse da fondi strutturali, fondi nazionali di provenienza diversa o ipoteticamente anche fondi che derivano ad esempio da programmi FEI-BEI (Fondo europeo degli investimenti – Banca europea degli investimenti). In questo contesto è evidente che l'allineamento delle regole è assolutamente essenziale.

Posso concludere con due *flash* sui servizi di interesse economico generale e sulle infrastrutture.

I servizi di interesse economico generale, cioè i servizi pubblici, forse proprio perché sono stati il primo passaggio dell'opera di modernizzazione, risentono di qualche piccolo "peccato". Indubbiamente regolamentare gli aiuti di Stato ai servizi pubblici mediante quattro basi giuridiche differenti – una che individua le condizioni affinché l'aiuto ai servizi pubblici non configuri un aiuto di Stato, una seconda che fissa le condizioni affinché questo aiuto rientri nel cosiddetto *de minimis* specifico per gli aiuti ai servizi pubblici, una terza che individua le condizioni affinché le compensazioni e gli obblighi di servizio pubblico siano compatibili ed esentati dall'obbligo di notifica, una quarta che stabilisce a quali condizioni, qualora si superino determinati limiti, c'è l'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e dunque bisogna aspettare il via libera di quest'ultima – alle quali se ne può aggiungere una quinta, ossia quella sulla trasparenza dei rapporti economici tra le imprese pubbliche e i soggetti che le controllano, francamente non va nell'indirizzo della semplificazione.

So che ci sono state e ci sono ancora, credo, delle difficoltà a livello nazionale, perché la Commissione, a seguito dell'approvazione di questo pacchetto, ha

chiesto di fare una ricognizione di tutte le norme che rientravano in questa tipologia e mi risulta che questa ricognizione, purtroppo, per quanto riguarda l'Italia non è ancora completata, un po' per la ripartizione di competenze tra Stato, Regioni e anche livelli di governo diversi, un po' per l'obiettivo difficoltà di inserire ciascun eventuale aiuto esistente in quelle quattro tipologie che vi dicevo prima ed evitare il rischio o di segnalare troppo o troppo poco (quindi non segnalare alla Commissione cose che andrebbero rese note o che la Commissione già conosce e quindi si stupirebbe di non trovare in questa ricognizione oppure, viceversa, di autodenunciarsi per qualcosa che poteva beneficiare di un regime diverso). Temo sia ancora un discorso *in fieri*; siamo comunque a disposizione, sia a livello di Rappresentanza permanente d'Italia qui a Bruxelles, sia a livello di Dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, se fosse utile, per tentare di facilitare ulteriormente la conclusione di questo processo, che la Commissione vuole che si chiuda e porti a un risultato finale.

Con riguardo al tema delle infrastrutture, purtroppo, quella sentenza sull'aeroporto di Lipsia della Corte di Giustizia che vi ho segnalato in precedenza non soltanto ha influenzato la posizione della Commissione rispetto agli aiuti agli aeroporti ed eventualmente alle linee aeree, ma ha influenzato l'atteggiamento della Commissione nei confronti di qualsiasi infrastruttura, anche qualora rimanga di proprietà pubblica (quindi finanziata dai poteri pubblici e destinata a rimanere di proprietà pubblica), nella misura in cui questa infrastruttura sia soggetta a quello che la Commissione chiama sfruttamento economico.

E' chiaro che vi possono essere livelli di sfruttamento economico diverso: una cosa è una pista di atterraggio in un aeroporto realizzato a vantaggio quasi esclusivo di una multinazionale, altra cosa è realizzare un tratto di autostrada o un tunnel a pedaggio, ovvero una struttura per il trattamento dei rifiuti, ovvero per il ciclo idrico. Per la Commissione, a certe condizioni, tutto ciò sarebbe soggetto al controllo degli aiuti di Stato. Ed ancora, le infrastrutture all'interno dei nostri porti. Come sapete, le autorità portuali sono per il diritto nazionale soggetti pubblici che non possono statutariamente svolgere attività economica. Tuttavia, per la Commissione europea sono da mettere sullo stesso piano delle imprese e lo ha già fatto più volte. Secondo la Commissione, il solo fatto che le autorità portuali realizzino infrastrutture con il sostegno pubblico e le diano in concessione a titolo oneroso, dietro pagamento di un canone, costituisce attività economica e fa sì che le autorità aeroportuali vengano considerate alla stregua di imprese.

Questo è un tema assolutamente aperto, sul quale noi abbiamo adottato nei confronti della Commissione una politica duplice. Nel brevissimo termine abbiamo fatto "buon viso a cattivo gioco" e lo abbiamo fatto perché alcuni di questi progetti infrastrutturali sono cofinanziati con i fondi strutturali 2007-2013, quindi rischiamo il disimpegno automatico dei fondi. Quindi, *obtorto collo*, abbiamo accettato l'interpretazione della Commissione soltanto per non perdere il finanziamento comunitario, sottolineando in tutte le sedi opportune che ciò non significava acquiescenza all'interpretazione estensiva della Commissione circa il trattamento da dare alle infrastrutture, in modo particolare alle infrastrutture

pubbliche. Non siamo soli in questa battaglia; per esempio c'è la Germania che è, più o meno, sulla nostra stessa lunghezza d'onda.

Vi posso anticipare che il giorno 12 di questo mese si terrà un importante incontro con la Commissione, nel quale gli Stati membri metteranno i propri ragionamenti sul tavolo della discussione. Obiettivamente la Commissione è stata finora su questo aspetto piuttosto rigorosa, perché ha interpretato questa sentenza a nostro avviso in maniera assolutamente acritica; dunque non ci illudiamo certo che la riunione del 12 di questo mese sia conclusiva, al contrario ci sembra una riunione interlocutoria, quasi una riunione di avvio del dibattito su questo tema con gli Stati membri. E' però un dibattito che va seguito con estrema attenzione.

Vi ringrazio per l'attenzione e se c'è qualche domanda sono pronto a rispondere.

Il consigliere **VECCHI** ringrazia per l'approfondimento, che considera estremamente utile per tutti i consiglieri. Ricorda che una parte consistente del territorio regionale è stata vittima di calamità naturali, in maniera inimmaginabile rispetto al passato anche recente, e che si è aperto un dibattito sull'adozione, attraverso Governo e Parlamento nazionali, di strumenti di fiscalità di vantaggio. Domanda se la nuova normativa conterrà una modifica del contesto in cui si inseriscono misure come le zone franche urbane e se vi siano novità rispetto alle limitazioni imposte dalla normativa europea alla possibilità di intervento economico a favore delle imprese vittime di calamità naturali, per le quali vige oggi un limite al risarcimento pari al 100% che non permette di tener conto delle difficoltà aggiuntive connesse alla desertificazione di determinate zone geografiche. A quest'ultimi riguardo, chiede, in particolare se siano previste novità o se si farà riferimento alla normativa attualmente vigente.

Il dott. **PERINI** risponde che non si farà riferimento alla normativa oggi vigente (peraltro in pratica pressoché inesistente), ma che la risposta rischia di essere ugualmente deludente. L'unica nota positiva è infatti che il nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria prevederà la possibilità di dare aiuti in seguito a calamità naturali, senza l'obbligo di notifica e senza dover attendere il via libera preventivo della Commissione. Si tratta di un passo avanti significativo, almeno per quanto riguarda la rapidità dell'intervento a seguito di calamità. Non vi sono tuttavia molte altre aperture da parte della Commissione, ad esempio sul discorso delle zone franche urbane. L'istituzione di una zona franca urbana non è passata nemmeno a seguito del terremoto di L'Aquila, nonostante il tentativo posto in essere in tal senso con la Commissione. L'Italia sta continuando ad insistere sul discorso del danno economico indiretto. La Commissione valuta le calamità nella loro interezza, ossia in tutte le tipologie che si presentano in Europa, benché si tratti di eventi molto diversi tra loro. Le alluvioni, per esempio, hanno nel tempo effetti indiretti sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un terremoto. Invece la peculiarità italiana, quale area sensibile dal punto di vista sismico, richiederebbe regole differenziate. Su questo punto si sta insistendo in tutte le sedi opportune, ma, ribadisce, finora non si vedono grandi aperture da parte della Commissione.

In conclusione dell'illustrazione, il presidente **LOMBARDI** ringrazia il dott. Perini per l'informazione svolta e per la chiarezza nell'esposizione di una materia così complessa.

Il dott. **PERINI** ringrazia a propria volta il presidente e la Commissione, dichiarandosi disposto ad eventuali successivi approfondimenti e aggiornamenti anche in sessione specifica su singoli aspetti particolari.

Il presidente **LOMBARDI**, prima di passare alla seconda parte dell'informazione sugli aiuti di Stato, pone in votazione l'approvazione dei verbali.

- Approvazione dei verbali n. 4, 5 e 6 del 2014

*La Commissione all'unanimità dei presenti approva i verbali n. 4, 5 e 6 del 2014, relativi rispettivamente alle sedute del 6, 10 e 18 febbraio 2014.*

Il presidente **LOMBARDI** cede quindi la parola al dott. Pulacchini (in staff alla direzione generale attività produttive) per l'informazione sulla poposta di nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER).

Il dott. **PULACCHINI** richiama in premessa il tema già citato degli aiuti di Stato in riferimento al sisma dell'Emilia-Romagna, avendo curato al riguardo in collaborazione con il Ministero Sviluppo economico la notifica all'Unione europea. Precisa che la notifica contiene un punto non ancora utilizzato, prevedendo il ristoro del cosiddetto danno economico (punto 3CA), il lucro cessante, relativamente al periodo di chiusura totale o parziale dell'attività in termini di perdita per giorno su base annua, tenuto conto dei redditi del triennio precedente. Questo danno non è stato ristorato a tutti gli effetti con il decreto-legge n. 74 del 2012; ha trovato una parziale applicazione con due misure, che hanno comportato non poca fatica nei rapporti con Bruxelles: il decreto-legge n. 174 del 2012 sui prestiti per far fronte alle tasse delle imprese che hanno avuto danni fisici, e gli articoli da 365 a 373 della legge di stabilità del 2013 (n. 228 del 2012) che hanno previsto prestiti per far fronte alle tasse e ai contributi, ma solamente in favore dei soggetti che avevano subito un danno meramente economico. Con ogni probabilità – aggiunge - per moltissime imprese l'aiuto insito in questi prestiti è talmente basso da non coprire tutto il danno economico effettivamente subito: ma la Commissione europea riconosce il danno economico diretto delle imprese colpite dal sisma.

La stessa Commissione, invece, è ostica verso i cosiddetti danni indiretti. Ad esempio, un piccolo negozio che, pur senza dover interrompere l'attività, si trovasse in una porzione di centro storico chiusa, dove la clientela è ridotta notevolmente o addirittura azzerata, per la Commissione UE è come se non avesse subito alcun danno. Il Regolamento *de minimis* tuttavia, al contrario degli altri, identifica la soglia per definire quando si è in presenza di aiuti: fino a 200.000 euro in tre anni è un importo non classificato come aiuto perché non è in grado di distorcere la concorrenza. Pertanto, se la Regione fa aiuti trasparenti, vale a dire aiuti dove si possa calcolare qual è l'ammontare del contributo o del

vantaggio avuto dall'impresa, purché rispetti il *de minimis*, è in una sfera d'azione lecita e, di conseguenza, può dare aiuti, anche in forme particolari. Le delicatezze del caso insistono per le zone franche urbane, dove il vero problema è che avvengono per via fiscale e quindi passano attraverso una sorta di "forche caudine" che coinvolgono non solo la Commissione europea, ma anche i controlli dello Stato, che vorrebbe sapere qual è la stima attesa di queste misure. Viceversa, il problema non esiste se queste misure, in forma analoga o in forma di contributo diverso, provengono dal bilancio regionale e vengono date in *de minimis* con risorse regionali.

Richiama quindi l'informazione svolta dal dott. Perini e passa ad illustrare i contenuti salienti del Regolamento di esenzione per categoria in fase di definizione, provvedimento essenziale non solo per la futura programmazione europea, ma per qualsiasi tipologia di aiuti alle imprese la Regione intenda erogare d'ora in avanti fino al 2020, anche se alcuni atti non sono ancora in vigore (il *de minimis* già lo è). La nuova bozza di Regolamento generale (si tratta della seconda versione) è stata presentata il 18 dicembre scorso: il responso degli Stati membri è già stato reso; ci si attende che venga approvata entro giugno e la vigenza del Regolamento n. 800 del 2008 è stata prorogata fino a quel momento.

Osserva che, con la nuova disciplina, la notifica è sempre più considerata come un'eccezione e non più come una regola. Solo in alcuni casi è previsto un orientamento, cioè la Commissione UE indica a quali condizioni è disposta ad accettare l'aiuto. In particolare, si riscontra la presenza di orientamenti per gli aiuti a ricerca e sviluppo (si possono fare sotto la soglia del Regolamento di esenzione, oppure, quando si superano le soglie, con notifica alla Commissione UE); gli aiuti a finalità ambientale (che riguardano sia il settore dell'ambiente che il settore dell'energia); gli aiuti per infrastrutture a banda larga e gli aiuti a finalità regionale (gli aiuti per le cosiddette aree 107 3 C, in precedenza denominate 87 3 C). In tutti gli altri casi, non esiste un articolo specifico.

Facendo parte, come rappresentante della Regione Emilia-Romagna, del Tavolo di lavoro presso il Dipartimento Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio che partecipa alla fase ascendente, accenna poi ai negoziati in corso (anche se in materia di aiuti di Stato la Commissione europea ha un potere sovrano) per far sì che siano recepiti alcuni orientamenti: in quella sede si forniscono suggerimenti tecnici che possono essere di interesse comune, ma anche di interesse specifico di alcuni territori, come il caso sisma sia per l'Emilia-Romagna sia per L'Aquila. Fondamentalmente, lo scenario generale per Bruxelles è il seguente: non essendovi una conoscenza diretta degli effetti di un terremoto (disastro che in Europa si verifica particolarmente in Grecia e in Italia) poiché nelle altre zone europee normalmente le calamità naturali sono le alluvioni – e i relativi danni si sistemano tutto sommato in fretta, poiché il numero di danni strutturali è molto più contenuto rispetto a quelli di un sisma -, la Commissione europea intenderebbe riconoscere il danno economico per lucro cessante per soli sei mesi. Fra le richieste avanzate dalla Regione Emilia-Romagna c'è quella che il periodo previsto sia di almeno un anno, proprio per tener conto che i tempi di ricostruzione per i danni di un sisma sono enormemente più lunghi di quelli di altre calamità naturali a minore impatto.



Richiama quindi le varie categorie del Regolamento generale di esenzione, elencate nelle *slide* riassuntive già trasmesse ai consiglieri (v. *atti*): dopo una parte generale, sono indicate le disposizioni specifiche per le diverse categorie di aiuti. Nella tabella sono inoltre raffrontati il vigente Regolamento (n. 800 del 2008) e la nuova normativa, per meglio comprendere le principali novità in materia.

La sezione 1 è dedicata agli aiuti a finalità regionale, quelli che consentono di dare aiuti agli investimenti in percentuali più alte del normale, perché si danno in zone circoscritte, che hanno elementi o di ritardo di sviluppo, o di cambiamenti strutturali importanti che hanno determinato delle crisi.

Le zone di ritardo italiane vere e proprie sono le cinque regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia – e questo si chiama nel gergo europeo 107 3 A, che corrisponde all'articolo del Trattato). Tutto il resto del territorio italiano è potenzialmente eleggibile agli aiuti 107 3 C. Attualmente le Regioni devono condividere (avendo purtroppo l'Italia una ristrettissima possibilità di identificare zone 107 3 C) un *plafond* di territori con massimo 3 milioni di abitanti; il che per l'Italia è quasi niente rispetto alla popolazione di tutte le regioni italiane eccetto quelle del Sud. Con un'enorme fatica si sta tentando un'ipotesi di suddivisione tra le Regioni; l'ipotesi di compromesso sarà poi sottoposta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, affinché l'accolga, o, in caso di rifiuto, scelga un compromesso diverso. La Commissione europea ha definito i criteri anche per le cosiddette zone 107 3 C, che corrispondono a un tasso di disoccupazione o a un PIL *pro capite* inferiore alla media comunitaria. L'Emilia-Romagna ha due sole province eleggibili, la provincia di Ferrara e la provincia di Piacenza, ambedue solo per il PIL, nessuna per la disoccupazione. Pertanto, con ogni probabilità la Regione dovrà scegliere non l'intera provincia, ma un ambito territoriale all'interno del territorio di queste due amministrazioni.

Cosa si può dare per gli aiuti regionali all'investimento a all'occupazione? Tipicamente aiuti agli investimenti: e si tratta dell'unico caso, tranne la ricerca, in cui è possibile dare aiuti alle grandi imprese. E' quindi un caso fondamentale, pur se gli stanziamenti sono ridotti – si parla solo del 10% dell'investimento –, perché è l'unico caso dove l'aiuto per avviare nuove attività imprenditoriali può essere rivolto a grandi imprese. Alle medie imprese invece può essere dato ciò che normalmente si può dare a tutte le imprese, vale a dire il 20%, più un ulteriore 10% se sono ubicate in queste zone particolari della regione. Alle piccole imprese si possono dare il 20%, più un ulteriore 20% se sono ubicate in queste zone.

Sempre nell'ambito degli aiuti a finalità regionale, vi è una novità da sottolineare (e infatti nella rappresentazione grafica il box a destra, corrispondente al vigente Regolamento n. 800 del 2008, è grigio e privo di contenuti, perché si tratta di uno strumento che prima non esisteva). E' in corso una discussione per far sì che la Commissione riconosca la possibilità che la Regione istituisca, con queste regole, dei fondi di sviluppo urbano, per intervenire in processi di riqualificazione negli ambiti urbani, con il concorso di risorse private. La dotazione del fondo deve essere di non più di 20 milioni di euro di risorse pubbliche, ma deve essere accompagnata da non meno del 30% di risorse private. Questo strumento è stato

pensato per ora solo per le aree 107 3 C. L'Emilia-Romagna ritiene si tratti di un errore, perché anche le aree che non hanno una sintomatologia critica dovrebbero poter attuare percorsi di sviluppo e riqualificazione. Peraltro, sottolinea come la crisi oggi affligga più o meno tutti e distinguere tra una provincia e l'altra per l'1% del PIL *pro capite* appare una scelta discutibile.

Auspica che la Commissione europea colga la possibilità di consentire la nascita di questo tipo di fondi all'interno del regolamento di esenzione, per tutte le aree: nulla proibisce di notificare a Bruxelles, ma sarebbe di gran lunga preferibile l'utilizzo di questo strumento per facilità di procedura. Si adotta un provvedimento a scala regionale, dopodiché con un semplice sistema di comunicazione si avvisa Bruxelles delle caratteristiche dello strumento messo in atto; ma Bruxelles non deve esprimere un parere, deve solo prendere atto che quello strumento che rispetta tutte le condizioni prestabilite è stato attivato.

La sezione 2 riguarda gli aiuti alle PMI.

Aiuti agli investimenti è una misura classica che tutte le Regioni hanno utilizzato, il classico aiuto agli investimenti del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole. Sostanzialmente, rimane inalterata rispetto al passato. Si tratta di una percentuale molto modesta: molte Regioni, come anche l'Emilia-Romagna, hanno spesso utilizzato il *de minimis*, che ha un tetto in valore assoluto e non un tetto in percentuale. Quindi la Regione può anche dare il 50%, mentre nell'altro caso l'importo può essere considerevole (si parla di 7,5 milioni di euro di contributo), ma questo non deve superare la percentuale indicata rispetto all'investimento.

Vi è inoltre l'aiuto alle PMI per la partecipazione a fiere, abbastanza simile a quello previsto nel precedente Regolamento, ma con la limitazione secondo la quale non è possibile consentire la partecipazione di un'impresa alla stessa fiera per più di una volta: pertanto, se la stessa impresa partecipa la seconda volta, deve farlo con risorse proprie, non può più essere assistita da aiuti, o meglio da questo articolo (mentre il *de minimis* è sempre possibile perché non è controllato nel merito dalla Commissione europea).

Sulla cooperazione territoriale, fino ad oggi si riteneva che i contributi provenienti da risorse pubbliche percepiti dai privati che partecipano ai programmi INTERREG non costituissero di fatto un aiuto di Stato. Ora, soprattutto in considerazione della componente di cofinanziamento del livello nazionale, quella componente è diventata un aiuto, con enormi complicazioni, di conseguenza, perché i tassi di cofinanziamento non sono uguali né fra programmi, né fra territori.

Gli articoli 14, 16 e 35 del vecchio Regolamento saranno diversi nel nuovo testo: quindi non sono riprodotte le norme relative a piccole imprese di nuova istituzione e piccole imprese femminili e gli aiuti a nuove imprese innovative hanno cambiato natura.

La sezione 3 riguarda gli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti.

In particolare, gli articoli 20 e 21 rappresentano le maggiori innovazioni introdotte dalla riforma degli aiuti di Stato e dal Regolamento di esenzione. E' cambiato il titolo, perché non si tratta più di aiuti al capitale di rischio, ma di aiuti al finanziamento del rischio e rientrano nel novero degli aiuti al finanziamento delle PMI.

Si tratta di un tema essenziale, perché finalmente l'UE si è resa conto che esiste un drammatico deficit di accesso delle imprese ai finanziamenti ordinari delle banche. E non sempre la soluzione è cercare strumenti misti di cooperazione fra enti pubblici e banche: spesso infatti uno dei limiti è che, se un'impresa non viene più ritenuta finanziabile da una banca, anche se la banca deve versare solo il 50% e il restante 50% lo versa la Regione, si rifiuta di compiere l'operazione. Quindi uno dei limiti seri dell'operare attraverso questo circuito, anche in collaborazione con il sistema bancario, è che se il sistema bancario non vuole, non c'è modo di convincerlo. La Commissione UE ha previsto una via d'uscita, creando gli aiuti al finanziamento del rischio, rivolti a particolari tipologie: la prima è costituita dalle imprese nuove, non in senso anagrafico, ma che non hanno mai operato in un mercato. Ad esempio, se vi sono delle *start up* che hanno iniziato da cinque anni, stanno sviluppando un sistema di ricerca e finalmente al quinto anno riescono a realizzarlo, a industrializzarlo, ma ancora non hanno un *track record*, o un bilancio, possono essere assistite con questo strumento.

La seconda tipologia è formata dalle imprese che operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima rendita commerciale. La terza, infine, dalle imprese che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio, che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo. Ciò significa che l'investimento necessario per trasformarsi è così importante da superare il 50% del fatturato dell'anno in corso o dell'anno precedente. Ed è proprio la categoria di soggetti che più fa fatica ad accedere all'ambito bancario, o perché sono troppo giovani, o perché stanno assumendo un grosso rischio per il cambio dei processi o del prodotto e la banca (in molti casi le imprese non hanno *asset* sufficienti a copertura delle garanzie) non si fida e non eroga le risorse. Con questo strumento si possono creare fondi specifici, con i quali si possono dare *equity* - quindi partecipare al capitale di rischio -, quasi *equity* - strumenti come il mezzanino o i prestiti partecipativi -, ma anche prestiti a tasso ultracalmierato e garanzie e pure mix di questi strumenti. In tal modo si può utilizzare un mix di strumenti, che tutti hanno a che vedere con il mondo della finanza (*equity*, prestiti e garanzie), per una categoria di imprese che fa più fatica ad accedere al mercato.

La Commissione europea, poi, quanto più è rischioso il portafoglio, più permette che sia finanziato dal settore pubblico: di conseguenza, per le imprese che non avevano mai commercializzato, la Commissione accetta che il fondo sia 90% pubblico e 10% cofinanziato dal coinvestitore privato, fino ad arrivare al 60% per i processi di trasformazione. Quando, ad esempio, si va incontro ad imprese che esistono da molti anni, ma vogliono andare da un mercato all'altro, o cambiare radicalmente i processi o il prodotto, non più del 60% delle risorse di questo fondo - prestiti, garanzie, *equity* - deve essere pubblico, la restante parte del 40% deve essere privato.

Altrettanto importante, nella stessa identica logica, è il successivo articolo 21, ora denominato aiuti alle imprese in fase di avviamento (corrispondente al precedente aiuti per *start up*). Al di là della definizione nominalistica, il dato importante è che nuovamente la Commissione UE ha riconosciuto il *gap* del

ricorso alle banche, cioè il fatto che, quando queste imprese si presentano presso un istituto bancario per ottenere il finanziamento necessario agli investimenti e la liquidità necessaria per l'avvio delle attività, non ottengono credito.

Attraverso questo strumento con la nuova disciplina possono ora essere erogati prestiti non conformi a condizioni di mercato (vale a dire potenzialmente anche a tasso zero) fino a un milione di euro alle imprese neocostituite; oppure garanzie per un importo nominale del prestito fino a un milione e mezzo di euro; oppure sovvenzioni, compresi investimenti in *equity* e quasi *equity*, o di riduzione di tassi di interesse, o premi di garanzia fino a 400 mila euro. L'aspetto saliente è che questo strumento può vivere anche in maniera autonoma rispetto al sistema bancario. Il soggetto che gestisce un fondo di questa natura è infatti tenuto a valutare la bontà dell'operazione e non il merito creditizio dell'operazione stessa. Il rischio di *default* è tutto, in ogni caso, su risorse pubbliche: pertanto, se quell'impresa dovesse andare male, non vi sarebbe un soggetto privato che subisce conseguenze in termini di perdita di bilancio. E questo è forse l'argomento centrale della nuova disciplina, cioè l'aver spostato l'attenzione verso strumenti finanziari che suppliscano al deficit proveniente dal mondo bancario.

Un altro tema importante (articolo 22) all'interno della medesima sezione, sono le cosiddette piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI.

C'è un problema presente in maniera particolare in Italia per tutta la platea delle imprese non capitalizzate in borsa, dove non esiste un mercato di compravendita delle quote societarie. Infatti se un'impresa per crescere ha bisogno di un aumento di capitale ed è disponibile all'ingresso di un socio finanziatore, la cosa avviene spontaneamente; non esiste una piattaforma che favorisca l'operazione. La Commissione UE consente ora la creazione dello strumento, offrendo delle facilitazioni o al soggetto che gestisce lo strumento stesso, o alle imprese nelle quali si investe.

Infine, l'ultimo articolo della sezione 3 (art. 23) relativa agli aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti prevede la possibilità altrettanto importante degli aiuti ai costi di esplorazione.

Per molti Paesi europei, tra i quali l'Italia, il problema è che il *venture capital* non è ancora maturo. Vi sono troppe idee che non trovano possibili finanziatori perché il mercato del *venture capital* non è maturo come nel contesto anglosassone e statunitense. E un modo diverso per approcciare il tema, anziché fare dei fondi compartecipati dalle Regioni di *venture capital* – cosa che la Regione Emilia-Romagna peraltro ha fatto -, è quello di venire incontro ai *venture capitalist* abbattendo i loro costi di esplorazione, cioè rendendosi disponibili a finanziare fino al 50% dei costi di *scouting*, quindi di ricerca, di valutazione della *due diligence* necessari a un fondo per decidere se partecipare o meno in queste operazioni.

La sezione 4 è poi dedicata agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Sostanzialmente l'approccio comunitario è rimasto quasi lo stesso. Le percentuali sono il 100% per la ricerca fondamentale, il 50% per quella industriale, il 25% per lo sviluppo sperimentale; in ogni caso a qualsiasi livello il 50% per gli studi di fattibilità, con maggiorazioni (che non si sa se saranno mantenute o meno) del 20 e 10% per le PMI.

Aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricerca: 50% (art. 25). Ogni volta che si legge infrastrutture si solleva un tema molto delicato, perché - come ha già accennato nella propria esposizione il dott. Perini -, la Commissione europea insiste nell'interpretazione secondo la quale, se un'infrastruttura è suscettibile di reddito direttamente o indirettamente (direttamente, perché il soggetto proprietario ricava un reddito dalla gestione economica; indirettamente, perché si tratta di una concessione e il concessionario ricava un reddito dalla gestione economica dell'infrastruttura), può esservi un aiuto di Stato. Siccome, secondo la Commissione europea, per impresa si deve intendere qualsiasi soggetto che faccia attività economica, a prescindere dalla sua forma giuridica, ogni volta che vi sono infrastrutture come queste può esservi un aiuto di Stato.

Nelle infrastrutture per la ricerca è facile che sia così, a meno di non assicurare che nei Tecnopoli siano ospitati esclusivamente soggetti che fanno ricerca pubblica, cioè che essi stessi non occupino uno spazio di mercato. Ma quando le strutture di ricerca stanno anche sul mercato, quindi svolgono attività di ricerca su commessa per le imprese, allora si è in presenza di aiuti. Vi sono anche molti casi misti, andrebbe fatta una contabilità separata per tener conto dei casi misti, ma sicuramente questo è un tema che occorrerà affrontare.

Altra importantissima novità sono gli aiuti ai poli di innovazione (art. 26), che esistevano anche in precedenza, ma ora sono stati meglio declinati.

Si tratta del futuro per coprire parte dei costi di gestione dei Tecnopoli dell'Emilia-Romagna. Questi poli d'innovazione sono stati riconosciuti finalmente dalla Commissione UE, perché in generale la Commissione stessa è contraria al finanziamento dei costi di gestione; ma nel caso di specie, visto che queste organizzazioni fanno un servizio a una scala più ampia di quella della singola impresa e in loro assenza strutture come quella italiana, caratterizzata da tantissime piccole imprese, non ce la farebbero a organizzare un sistema di innovazione efficace, allora Bruxelles riconosce la possibilità di dare aiuti a questa aggregazione superiore delle imprese per attività collegate alla ricerca applicata e all'innovazione, sostenendo brevetti e consulenze, personale altamente qualificato e prodotti di innovazione (art. 27).

Un'ulteriore novità è poi quella dell'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 28).

Anche in questo caso si tratta di un passaggio importante, che finora le Regioni avevano quasi sempre gestito con gli aiuti in *de minimis* perché molto spesso i cambiamenti delle imprese non sono tanto di innovazione radicale, ma hanno bisogno di cambiare processi e natura organizzativa. Finora, nel novero degli aiuti alle PMI, queste misure erano dell'ordine del 10 - 20% e le imprese rispondevano che non erano disponibili a farlo con aiuti così bassi. La Regione allora interveniva con lo strumento del *de minimis*, ma il *de minimis* aveva il problema che dopo tre anni si riempie (per il passato si potrebbe dire, in uno slogan, "lo vorrei fare ma ho il *de minimis* pieno"). Ora lo si potrà fare: la Regione potrà riconoscere fino al 50% di aiuto per assistere le imprese in questi processi di innovazione.

Scorrendo ancora l'indice delle categorie, la sezione 5 riguarda gli aiuti alla formazione e non vi sono novità di rilievo da segnalare.

Nella sezione 6 vi è un tema nuovo collegato ai lavoratori svantaggiati: la Commissione europea va nella direzione di incentivare molto le forme nelle quali, al di là della normativa nazionale, queste categorie possono essere assunte con facilitazioni.

La sezione 7, dedicata agli aiuti per la tutela dell'ambiente, tocca un tema enorme e complesso, dove diventa difficile entrare nel dettaglio. Per sintetizzare, la Commissione UE ha suddiviso tutte le possibili forme di intervento per la tutela dell'ambiente e per il risparmio energetico o le fonti rinnovabili in tantissimi articoli (è la parte più abbondante del Regolamento di esenzione). La Commissione, in particolare, insiste su di un tema specifico, i sovracosti, che per la Regione rappresenta un po' una spina dolente: infatti si finanzia con una data percentuale non il costo necessario per un investimento, ma il costo eccedente rispetto ad un investimento che non tutela l'ambiente, ma che avrebbe le stesse finalità. E' un'operazione molto complicata da attuare; si è sperato in un cambio di orientamento, ma la Commissione ma non è disponibile a farlo.

A proposito dei siti inquinati, la Commissione comprensibilmente dice "si può dare fino al 100% dei siti inquinati, purchè non al soggetto che ha causato l'inquinamento": se il soggetto che ha causato l'inquinamento non è più perseguibile o è stato perseguito, e il soggetto subentrante intende bonificare un sito per riutilizzarlo, l'aiuto può essere anche del 100% del valore della bonifica.

Sulle calamità naturali (sezione 8) ricorda le osservazioni già formulate: la Regione Emilia-Romagna ha chiesto un anno di tempo e non sei mesi.

Sul trasporto aereo e la banda larga (sezioni 9 e 10) ha già riferito il dott. Perini.

Segnala in conclusione altri elementi importanti sulle ultime sezioni 11 e 12, relative rispettivamente agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali.

Un primo punto di attenzione è il fatto che ora gli *asset* culturali suscettibili di rendimento economico sono considerati, se sovvenzionati dal pubblico, un potenziale aiuto di Stato. In proposito la Regione farà pressioni sulla Commissione UE per convincerla che, al di sotto di una certa soglia, si dovrebbe lasciar perdere. Ad esempio, tutto il territorio emiliano-romagnolo ha una molteplicità di musei minori: non è pensabile che per dare 100.000 euro a un museo minore la Regione debba applicare la disciplina degli aiuti di Stato: pertanto l'Emilia-Romagna chiederà che esista una soglia al di sotto della quale è esentata.

Sugli audiovisivi, in relazione all'idea che sta maturando in Regione sul film *fund*, è previsto un articolo (art. 48) che non esisteva in precedenza e che consente di sostenere gli audiovisivi, evitando la notifica e l'utilizzo del *de minimis* (altrimenti con un solo film si potrebbe anche esaurire tutto l'importo massimo); con le regole già illustrate dal dott. Perini sugli orientamenti in tema di audiovisivi, l'Italia è riuscita a convincere la Commissione a inserire la materia nel nuovo Regolamento di esenzione e quindi a disciplinare in via semplice gli aiuti in questo settore.

Infine, lo stesso discorso vale per le strutture sportive e ricreative (art. 49 – sezione 12). Finora tutto questo tema era fuori dal novero degli aiuti, mentre ora vi rientra. Anche in questo caso, come per gli interventi culturali, la Regione chiederà che ad esempio una palestra, anche se suscettibile di vantaggi

economici, ma se è una palestra di piccole dimensioni, per un mercato locale, sia esentata. Se si parla infatti di uno stadio di grandi dimensioni è comprensibile la configurabilità di un aiuto, ma per tutte le opere minori si spera in un ripensamento della Commissione UE.

La battaglia della Regione Emilia-Romagna, in conclusione, in parte ha visto risultati positivi, in parte ha ancora un esito definito. Riguarda, in particolare, la definizione delle imprese in difficoltà, che paradossalmente è importante non per il lato positivo, ma per il lato negativo. Se un'impresa è in difficoltà, può ricevere solo una forma di aiuto e nessun'altra. Peccato che la Commissione europea stia innovando la nozione di impresa in difficoltà e, dai calcoli di tutte le altre Regioni italiane, il 50% delle imprese italiane sono in difficoltà ai sensi di questa nuova definizione, che comprende due parametri: da un lato le imprese nelle quali il rapporto debito/patrimonio è più grande di 7,5 (e solo le imprese di capitali in Emilia-Romagna che hanno un tale rapporto debito/patrimonio più grande del 7,5 sono il 37%). Si tratta di un problema molto forte in Italia perché esiste un problema altrettanto forte di sottocapitalizzazione delle imprese.

Il secondo parametro è l'EBIT su interessi.

L'EBIT è l'indice di redditività: quindi, quando l'indice di redditività non permette all'impresa di recuperare gli interessi sul proprio debito, questo è un altro indice di difficoltà. La Commissione UE, con una semplice lettera nel testo del nuovo Regolamento, può fare una gigantesca differenza, a seconda che colleghi questi due parametri con la congiunzione "e" oppure con la "o": se li lega con "e" per la Regione Emilia-Romagna il 95% delle imprese sono finanziabili; se li lega con "o" è finanziabile solo il 50% delle imprese. La Regione sta pertanto conducendo una battaglia con Bruxelles per far sì che scelgano la congiunzione "e", non la "o", altrimenti le conseguenze sarebbero negative non solo per queste forme di aiuti, ma anche per lo stesso strumento chiave alla vita ordinaria delle imprese, cioè per le garanzie. Infatti, in tal caso, per ottenere i prestiti per la loro sopravvivenza, oltre che per gli investimenti, non potrebbero più accedere non solo al fondo centrale di garanzia, ma nemmeno alle garanzie erogate dai Consorzi fidi regionali. Su questo punto la Regione ha calcato la mano moltissimo, per segnalare che sarebbe una cosa molto grave se la Commissione europea adottasse il Regolamento con questo testo.

Il presidente **LOMBARDI** ringrazia per l'illustrazione svolta e dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 16.05.*

*Approvato nella seduta del 18 marzo 2014*

La Segretaria  
*Claudia Cattoli*

Il Presidente  
*Marco Lombardi*